



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEGLI "STALLI ROSA"

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 19.12.2025)

SOMMARIO

- Art. 1 – Premessa, finalità e principi generali

- Art. 2 – Fonti normative e riferimenti legislativi
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Oggetto del regolamento
- Art. 5 – Beneficiari e destinatari
- Art. 6 – Requisiti per il rilascio del Permesso Rosa
- Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda
- Art. 8 – Procedura istruttoria e tempi di rilascio
- Art. 9 – Rilascio, rinnovo e cessazione del Permesso Rosa
- Art. 10 – Condizioni d'uso del Permesso Rosa
- Art. 11– Controlli e monitoraggio
- Art. 12 – Sanzioni
- Art. 13 – Norme finali e entrata in vigore

Art. 1 – Premessa, finalità e principi generali

1. Il Comune di Cologno al Serio riconosce il valore sociale della maternità, della genitorialità e di tutte le forme di cura familiare, comprese le famiglie monogenitoriali, adottive e affidatarie.
2. Gli stalli rosa costituiscono uno strumento concreto di sostegno alla mobilità delle persone in gravidanza e dei genitori con figli fino a due anni, contribuendo alla sicurezza stradale, alla conciliazione vita-lavoro e alla qualità della vita urbana.
3. Il presente regolamento mira a promuovere equità, solidarietà e inclusione, consentendo a tutte le persone aventi diritto di accedere agli spazi riservati in modo semplice, chiaro e trasparente.
4. Gli stalli rosa sono destinati alla sosta di veicoli al servizio dei beneficiari di seguito specificati, debitamente muniti del permesso che può essere richiesto esclusivamente dai residenti del Comune di Cologno al Serio. Tuttavia, gli stalli possono essere utilizzati da qualsiasi persona in gravidanza o con figli fino a due anni, anche se non residente, purché munito del permesso rilasciato dal comune di residenza;
5. Il Comune promuove pari opportunità, rispetto della diversità e valorizzazione della funzione di cura condivisa all'interno della comunità.

Art. 2 – Fonti normative e riferimenti legislativi

1. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada (art. 188-bis e altri articoli pertinenti).
2. DPR 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.
3. Decreto Ministeriale 7 aprile 2022 – Indicazioni preliminari per la segnaletica degli stalli rosa.
4. Legge 9 novembre 2021, n. 156 – Conversione in legge del D.L. 10 settembre 2021, n. 121.
5. Normativa nazionale, regionale e comunale vigente in materia di mobilità, sostegno alla maternità, alla genitorialità e inclusione sociale.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- **Donne in stato di gravidanza:** persone munite di certificazione medica aggiornata attestante la gravidanza e la data presunta del parto.
- **Genitori con figli minori di due anni:** soggetti in possesso di certificazione anagrafica o documentazione equivalente.
- **Stallo rosa:** area di sosta riservata contraddistinta da segnaletica orizzontale e verticale con pittogramma ministeriale, posta ai sensi del vigente C.d.S..
- **Permesso Rosa (PR):** contrassegno nominativo che autorizza la sosta negli stalli rosa secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 4 – Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina:
 - l'istituzione, gestione e manutenzione degli stalli rosa.
 - il rilascio, l'uso corretto, la validità e la cessazione del Permesso Rosa.
 - i controlli, le sanzioni e le procedure di revoca.
 2. Gli stalli rosa sono collocati nei punti di maggiore affluenza, con priorità a servizi pubblici, scuole, centri sanitari, spazi per la prima infanzia e aree di interesse sociale, individuati con appositi provvedimenti di viabilità;
 3. Il Comune può ampliare o ridurre il numero di stalli rosa in base all'analisi delle esigenze della cittadinanza e delle segnalazioni del Comando di Polizia Locale.
-

Art. 5 – Beneficiari e destinatari

1. Possono richiedere il Permesso Rosa esclusivamente i residenti del Comune di Cologno al Serio:
 - donne in stato di gravidanza;
 - genitori con figli minori di due anni;
 - genitori affidatari o adottivi con figli minori di due anni;
 2. I genitori possono utilizzare gli stalli rosa solo se accompagnano i figli minori.
-

Art. 6 – Requisiti per il rilascio del Permesso Rosa

1. Essere residente nel Comune di Cologno al Serio.
 2. Essere in stato di gravidanza certificata o essere genitore anche affidatario o adottivo, con figlio minore di due anni.
 3. Dichiarare il possesso dei requisiti e il consenso al trattamento dei dati personali secondo GDPR.
-

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata tramite:
 - Modulo cartaceo presso il Comando di Polizia Locale.
 - PEC o e-mail istituzionale.
 - Portale dei servizi online del Comune.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - Certificato medico attestante la gravidanza e la data presunta del parto, certificato di nascita del minore o autocertificazione.

- Documento d'identità.
 - Eventuale autocertificazione.
3. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato e inviato secondo le modalità sopra indicate.
-

Art. 8 – Procedura istruttoria e tempi di rilascio

1. Il Comando di Polizia Locale verifica la documentazione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
 2. In caso di documentazione incompleta, il Comando richiede integrazione e i termini decorrono dalla ricezione della documentazione completa.
 3. Il Permesso Rosa è rilasciato gratuitamente, salvo eventuali spese di istruttoria previste.
 4. Il rilascio avviene tramite ritiro presso il Comando di Polizia Locale o spedizione tramite posta/PEC.
-

Art. 9 – Rilascio, rinnovo e cessazione del Permesso Rosa

1. Il permesso è nominale, non cedibile e valido fino al compimento dei due anni del minore o fino al termine della gravidanza, con tolleranza di giorni dieci dalla data presunta del parto come sopra certificata.
 2. Può essere rinnovato gratuitamente presentando nuova richiesta.
-

Art. 10 – Condizioni d'uso del Permesso Rosa

1. Esposizione visibile sul cruscotto del veicolo.
 2. La fruizione del permesso è subordinata alla presenza del titolare a bordo del veicolo, “anche in qualità di passeggero”, e, ove previsto, del minore.
 3. Divieto di cessione del permesso a terzi.
 4. La sosta è senza limite di tempo negli stalli rosa.
 5. Il permesso non autorizza l'accesso in aree pedonali vietate.
-

Art. 11 – Controlli e monitoraggio

1. Gli organi di Polizia Locale verificano l'uso corretto degli stalli rosa.

2. Il Comune monitora l'utilizzo, la saturazione degli stalli e la necessità di nuovi spazi, anche attraverso segnalazioni dei cittadini e dei servizi sociali.
 3. È prevista la possibilità di aggiornamento annuale del numero e della collocazione degli stalli rosa.
-

Art. 12 – Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento comportano le sanzioni previste dall'art. 188-bis del Codice della Strada.
-
-

Art. 13 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online successiva alla pubblicazione ex art. 124 del Tuel e alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".
 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del Codice della Strada e della restante normativa vigente.
-

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 19.12.2025, pubblicata all'Albo comunale il 13.01.2026 sino al 28.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile in data 19.12.2025 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

LA SINDACA
dott.ssa Chiara Drago

(LS)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Alessandra Omboni